

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL salva Roma-ter: le principali novità dopo la conversione in legge**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che è stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL salva Roma-ter** (DL n. 16 del 06.03.2014, convertito con legge n. 68 del 02.05.2014 con la quale sono state **introdotte numerose modifiche al decreto legge**. Riguardo alle novità precisiamo che: **i) in riferimento alla tassazione delle pubblicità online viene abrogata la disposizione in base alla quale i soggetti passivi IVA devono effettuare gli acquisti di pubblicità online nonché di link sponsorizzati da soggetti titolari di partita IVA in Italia; ii) in riferimento alla tasi viene prevista esplicitamente l'esclusione dei terreni agricoli e nuove ipotesi di esenzione** (tra le altre, gli immobili di enti non commerciali per la porzione utilizzata ai fini istituzionali). Si deve evidenziare, inoltre, che la mancata conversione del precedente **DL salva Roma bis ha comportato alcuni effetti particolarmente rilevanti dal punto di vista fiscale: l'agevolazione consistente nella detrazione dei mobili e degli elettrodomestici, infatti, rimane vincolata alla disciplina contenuta nella legge di stabilità per il 2014** (legge n. 147 del 27.12.2014). Di conseguenza permane la limitazione secondo cui **le spese per mobilio/elettrodomestici non possono essere superiori alle spese di ristrutturazione sostenute.**

### **Premessa**

**In data 06.03.2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 il DL salva Roma-ter** (DL n.16 del 06.03.2014), che successivamente è stato **convertito con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05.05.2014 della Legge n. 68 del 02.05.2014.**

**Gli articoli 1 e 2 prevedono alcune novità di carattere fiscale, con particolare riguardo alla TASI, alla WEB TAX e alla rottamazione dei ruoli.** In riferimento alla **detrazione riconosciuta**

per l'acquisto di mobili o elettrodomestici, ricordiamo che il precedente DL salva Roma-bis prevedeva alcune novità che avrebbero esteso il beneficio riconosciuto dalla legge eliminando la limitazione dell'importo detraibile collegato alle spese sostenute per il recupero edilizio dell'immobile. Per effetto della mancata conversione del DL, tale "semplificazione" non è più applicabile con effetto retroattivo e tale disposizione non è stata più riproposta con il DL n. 16/2014 in commento.

### **Novità in materia di TASI**

L'articolo 1 e 2 del DL n. 16/2014 modificano parzialmente il contenuto della legge di stabilità per il 2014, che come noto aveva introdotto l'imposta unica comunale e le sue componenti non patrimoniali, la TASI (modificata in particolar modo dal DL salva Roma-ter) e la TARI (quella patrimoniale, invece, è l'IMU).

In riferimento alle componenti non patrimoniali dell'imposta ed, in particolare, alla TASI, ricordiamo quanto segue:

<b>TASI (DISCIPLINA ANTECEDENTE ALLE MODIFICHE)</b>	
<b>TASI</b>	Il presupposto della TASI è il possesso-detenzione a qualsiasi titolo di <b>fabbricati</b> , compresa l'abitazione principale, <b>aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti</b> . In caso di <b>leasing</b> , l'imposta è dovuta <b>dal locatario alla data di stipula del contratto</b> e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore ( <b>DISPOSIZIONE MODIFICATA</b> ).
	Per l'unità <b>immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale</b> , sia all' <b>occupante</b> che al <b>titolare</b> del diritto reale corrisponde un' <b>autonoma obbligazione tributaria</b> . In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.
	Restano <b>escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative</b> , nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva ( <b>DISPOSIZIONE MODIFICATA</b> ).
	In caso di <b>detenzione temporanea</b> di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
	La base <b>imponibile</b> della TASI corrisponde a quella <b>prevista ai fini IMU</b> ex art. 13, DL n. 201/2011. L' <b>aliquota di base</b> della TASI è pari all'1‰. Il Comune potrà ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU <b>non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013</b> . Il Comune, inoltre, può prevedere <b>riduzioni e/o esenzioni</b> tariffarie per esempio nel caso di

superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa  
**(DISPOSIZIONE MODIFICATA).**

Le disposizioni contenute all'articolo 1 del **DL n. 16/2014** prevedono, innanzitutto, la **modifica del presupposto d'imposta**, il quale ora è disciplinato come segue:

→ **"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli".**

Vengono **esclusi dall'imposta**, quindi, i **terreni agricoli** (così come anticipato dall'Agenzia delle Entrate in alcuni incontri nel 2014 con la stampa specializzata).

Un'altra **novità** consiste nella **soppressione del comma 670 della legge di stabilità 2014**, che prevedeva **l'esenzione (ai fini TASI) di alcune tipologie di immobili, ovvero:**

→ le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;**

→ le **aree comuni condominiali ex artt. 1117 cc non detenute o occupate in via esclusiva;**

#### **OSSERVA**

Per effetto di tale disposizione, quindi, **rilevano, ai fini del calcolo della TASI, anche tali tipologie di immobili. L'esenzione dei terreni agricoli, pertanto, è stata compensata con l'abolizione di dette esenzioni.**

Si deve segnalare, inoltre, **l'introduzione di nuove ipotesi di esenzione e l'eliminazione di alcune esenzioni previste originariamente dalla legge di Stabilità per il 2014.** Nel dettaglio:

<b>TASI: LE ESENZIONI INTRODOTTE/ELIMINATE CON IL DL N. 16/2014</b>	
<b>Abrogazione delle esenzioni</b>	Viene soppressa la possibilità per i comuni di disporre eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie.
<b>Nuove ipotesi di esenzione</b>	Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi fra enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
	Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
	Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, DPR n. 601/73.
	Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro

	pertinenze.
	Fabbricati di proprietà della Santa Sede ex artt. da 13 a 16 del Trattato Lateranense.
	Fabbricati appartenenti a Stati esteri ed organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
	Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ecc. (in tal caso, però, l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali, mentre per gli immobili utilizzati sia per l'attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione " <i>va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale</i> ").
	Sono esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.

In riferimento all'aliquota applicabile, si rammenta che **l'aliquota base è pari all'1‰**, ma il Comune con apposita delibera può **ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, aumentarla** (in modo tale che la somma tra TASI e IMU non superi l'aliquota massima IMU). **Veniva stabilito, inoltre, che per il 2014 l'aliquota massima non possa superare il 2,5‰** (per i fabbricati rurali strumentali non può essere superiore all'1‰).

Con il DL salva Roma-ter si dispone che **limitatamente al 2014 è ammesso il superamento dei predetti limiti in termini di aliquota massima, per un ammontare comunque non superiore allo 0,8‰**, a condizione che, **per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate**, siano previste **detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.**

#### **OSSERVA**

Di conseguenza **per il 2014 l'aliquota massima TASI relativa:**

- all'abitazione principale può essere **elevata dal 2,5‰ al 3,3‰**;
- per gli altri immobili può essere **elevata dal 10,6‰ all'11,4‰**.

#### **Modalità di pagamento della TARI e della TASI**

In riferimento, infine, alle **modalità di versamento** si deve evidenziare una modifica che ha inciso sia sulla TARI che sulla TASI. **Il Decreto salva Roma-ter ha modificato le modalità di versamento dei due tributi, prima coincidenti:**

<b>MODALITA' DI VERSAMENTO</b>	
<b>TARI modalità di versamento</b>	<b>TASI modalità di versamento</b>
Mod. F24	Mod. F24
Con altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale come, ad esempio, MAV e RID).	Apposito bollettino di c/c/p

#### **OSSERVA**

Spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini di versamento, anche differenziati con riguardo alla TASI e alla TARI. È comunque **consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.**

Nel dettaglio viene stabilito che **il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il **versamento della prima rata della TASI** è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Per gli **immobili diversi dall'abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.

Per gli **immobili adibiti ad abitazione principale**, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

### **Novità in materia di IMU**

Tra le altre novità si rileva che in sede di conversione all'art. 1 è stata inserita al comma 1 la **nuova lett. c-bis**) che aggiunge all'art. 1, Finanziaria 2014, il **nuovo comma 728-bis** in base al quale **dal 2013 l'IMU** sugli **immobili in multiproprietà**, ex art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005, è versata dall'**amministratore dell'immobile** il quale può *"prelevare l'importo necessario ... dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale"*.

All'art. 2 è stato inserito il **comma 1-bis** che abroga il comma 12-bis dell'art. 1 DL n. 133/2013, con il quale era stata prevista la **non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza fosse versata entro il 24.1.2014**. Va rilevato, tuttavia, che resta in vigore quanto previsto dall'art. 1, comma 728, Finanziaria 2014 secondo cui il versamento può essere effettuato **entro il termine previsto per la prima rata dell'IMU 2014** (16.6.2014).

### **Detrazione sull'acquisto dei mobili/elettrodomestici**

Come noto, il precedente DL salva Roma (bis) aveva previsto una **modifica alla disciplina delle agevolazioni edilizie, nel senso di agevolare maggiormente coloro che intendevano acquistare mobili/elettrodomestici per arredare un'abitazione oggetto di ristrutturazione**.

Con la legge di stabilità per il 2014 sono stati **prorogati ulteriormente gli importi maggiorati delle agevolazioni sul recupero/risparmio energetico/arredi nelle misure e nei termini che seguono:**

#### **BONUS EDILIZIO E FINANZIARIA PER IL 2014**

<b>Detrazione per le spese per interventi per il risparmio</b>	<b>65 per cento</b> anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
	<b>50 per cento</b> alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre

<b>energetico</b>	2015.
<b>Interventi su parti comuni degli edifici condominiali</b>	<b>65 per cento</b> , per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015.
	<b>50 per cento</b> , per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.
<b>Ristrutturazione edilizia (96.000 euro),</b>	<b>50 per cento</b> , per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014.
	<b>40 per cento</b> , per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
<b>Misure antisismiche (96.000 euro)</b>	<b>65 per cento</b> , per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014.
	<b>50 per cento</b> , per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
<b>Bonus mobili</b>	Viene prorogata per l'anno 2014 la <b>detrazione del 50%</b> per le ulteriori <b>spese documentate</b> sostenute per l' <b>acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici</b> finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Con il DL salva Roma bis era stata prevista **l'eliminazione della disposizione che "limitava" il beneficio ottenuto per il bonus mobili in funzione ai lavori di recupero edilizio svolti** (in particolare la spesa agevolabile non poteva essere superiore a quella dell'intervento di recupero). Per effetto della mancata conversione del DL, **torna applicabile l'ordinaria disciplina che prevede la limitazione della spesa agevolabile in relazione alla spesa di recupero effettuata sull'immobile.**

### **Rottamazione dei ruoli**

Come noto, la legge n. 147/2013 prevede la possibilità di estinguere il **debito risultante dai ruoli emessi dall'Agente della riscossione fino al 31.10.2013 senza il versamento degli interessi tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo** (o l'ammontare residuo da pagare) **e dell'aggio a favore dell'Agente della Riscossione.** La definizione agevolata, inoltre, è **riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivo emessi dalle Agenzie fiscali ed affidati in riscossione sempre fino allo scorso 31.10.2013.**

Il DL salva Roma-ter convertito è intervenuto sull'argomento disponendo una **proroga del termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento per poter usufruire dello "sconto" sugli interessi: tale termine passa dallo scorso 28.02.2014 al prossimo 31.05.2014.**

### **ROTTAMAZIONE DEI RUOLI**

<b>Quali ruoli sono ammessi?</b>	<b>Ruoli</b> emessi dall'Agente della riscossione fino al 31.10.2013.	
	<b>Avvisi di accertamento esecutivo</b> emessi dalle Agenzie fiscali ed affidati in riscossione fino allo scorso 31.10.2013.	
<b>Entro che termine?</b>	<b>Termine originario</b>	<b>Termine attuale</b>
	28.02.2014	 <b>31.05.2014</b>

Si rileva, inoltre, che In sede di conversione sono stati differiti anche i termini connessi con la definizione in esame. E' stata **prorogata fino al 15.6.2014** (in luogo dell'originario termine del 15.4.2014) la **sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo**, inizialmente fissata al 15.3.2014. E' stato, invece, **prorogato al 31.10.2014 il termine**, inizialmente previsto al 30.6.2014, **entro il quale l'Agente della riscossione deve trasmettere agli Enti interessati l'elenco dei soggetti che hanno definito** la propria posizione debitori e **informare i soggetti interessati dell'avvenuta estinzione del debito**.

### **WEB TAX**

Secondo quanto previsto originariamente dalla legge finanziaria per il 2014 (legge n. 147/2013) in materia di **WEB-TAX**:

- i soggetti passivi IVA devono **effettuare gli acquisti di pubblicità on-line nonché di link sponsorizzati, anche attraverso centri media e operatori terzi, da soggetti titolari di partita IVA in Italia;**
- gli **spazi pubblicitari e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca visualizzabili in Italia** devono essere acquistati esclusivamente da **soggetti titolari di partita IVA in Italia.**

L'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto in esame dispone la **soppressione della disposizione, con conseguente venir meno degli obblighi collegati a tale disposizione.**

Rimangono, invece, applicabili le **disposizioni in materia di web tax contenute negli altri commi non soppressi della finanziaria 2014.** Di conseguenza, **permane l'obbligo:**

- per le **società che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari di utilizzare** *"indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale";*
- di **effettuare il pagamento dell'acquisto di pubblicità on-line e di servizi ad esso ausiliari esclusivamente mediante bonifico bancario / postale dal quale devono risultare i dati identificativi del beneficiario, o con altri strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**